

ARACNOFILIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARACNOLOGIA

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione di carattere culturale e scientifico denominata: "Aracnofilia - Associazione Italiana di Aracnologia".

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Pioltello (Milano), via Cimabue n. 1/A e potrà istituire una sede amministrativa e/o sedi secondarie, distaccamenti operativi, succursali e uffici di rappresentanza in altre località della Repubblica Italiana, inoltre si potrà avvalere di un sistema di comunicazione interattiva e di incontro virtuale a partire dal proprio sito internet istituzionale. Lo spostamento della Sede non comporta modifiche statutarie.

Art. 3 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle Leggi dello Stato e Regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i Soci, esso istituisce le regole fondamentali di comportamento dei Soci e stabilisce gli ambiti di attività dell'Associazione stessa.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - L'Associazione scientifica e culturale denominata Aracnofilia – Associazione Italiana di Aracnologia ha come finalità statutarie lo studio, la valorizzazione, la tutela e la protezione del patrimonio faunistico - aracnologico italiano ed esotico, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Per perseguire tale scopo, l'Associazione supporta attività di studio e di ricerca, individuali e di gruppo, relative alla classe *Arachnida*, sia dal punto di vista eto-ecologico che corologico, con intenti gnoseologici, divulgativi e

didattici.

L'Associazione promuove momenti di aggregazione ai fini della diffusione e del confronto delle conoscenze acquisite e condivisione delle esperienze maturate, ivi compresi l'organizzazione di convegni, congressi con valenza nazionale e internazionale, giornate di studio, attività naturalistiche, attività didattiche volte al miglioramento dell'apprezzamento collettivo per gli aracnidi.

L'Associazione sostiene l'allevamento, la riproduzione e il libero scambio di esemplari nelle forme e nei modi consentiti dalle vigenti normative in materia, ai fini della raccolta di dati biologici ed etologici per la conoscenza, la valorizzazione e conservazione delle specie e dei relativi ecosistemi.

L'Associazione coordina e promuove le proprie attività attraverso tutti gli strumenti divulgativi che riterrà opportuni. In particolare:

1. il sito internet istituzionale (www.aracnofilia.org) con relativo forum di discussione, luogo d'incontro virtuale aperto a tutti i Soci dell'Associazione.
2. ogni altra pubblicazione, comunque realizzata, perché non in contrasto con quanto di cui all'articolo 5.

Art. 6 - L'Associazione non ha fini di lucro e si avvarrà per lo svolgimento delle proprie attività in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, fatta eccezione per il rimborso delle spese autorizzate, sostenute dal Socio per la realizzazione dei fini dell'Associazione.

TITOLO III - SOCI - CONDIZIONE DI ADESIONE - TESSERAMENTO

Art. 7 - L'Associazione è composta da un numero illimitato di Soci di ambo sessi e di tutte le età, salvo autorizzazione da parte dei genitori o di chi e-

esercita la potestà per i minorenni che condividano le finalità dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ORDINARI
- SOCI SOSTENTORI
- SOCI ONORARI E BENEMERITI

Sono "Soci fondatori" coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono "Soci ordinari" quanti successivamente alla costituzione dell'Associazione, presentino apposita domanda di ammissione.

Sono "Soci sostenitori" quei Soci che per entrare a far parte dell'Associazione versino una quota di almeno il doppio di quella prevista per il sostegno dell'Associazione.

Sono "Soci onorari benemeriti" coloro che saranno nominati tali, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, per essersi distinti nei settori in cui opera l'Associazione, ovvero per aver sostenuto particolarmente la stessa nello svolgimento dell'attività sociale.

Art. 8 - La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione su apposito modulo prestampato. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, i regolamenti, le disposizioni e le delibere che gli organi dell'Associazione adotteranno nel rispetto del presente Statuto e degli specifici settori di competenza. Per i minorenni, il modulo deve contenere l'autorizzazione firmata di un genitore o di chi ne esercita la potestà.

Art. 9 - L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, essa decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare e delegare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario a deliberare autonomamente sull'accoglienza di domande di Associazione, dando successiva notifica al Consiglio stesso.

Art. 10 - Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e notificata per iscritto all'aspirante non ammesso, entro 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento. L'aspirante ha facoltà di ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica, facendo istanza per iscritto al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il lodo del Collegio dei Probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà in occasione della sua prima seduta. La delibera finale del Consiglio è inappellabile.

Art. 11 - I Soci maggiorenni dell'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletti negli stessi. Essi hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge dello Statuto. Hanno il diritto di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività dell'Associazione ovvero proporre iniziative che rientrino fra le attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione stessa. Hanno il diritto di appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste o richiamate dal presente Statuto.

Art. 12 - I Soci dell'Associazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso i Soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e attivato con correttezza, onestà e buona fede.

I Soci dell'Associazione sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale;
- ad osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento;
- a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- a prestare gratuitamente il lavoro preventivamente concordato;
- a risolvere le eventuali questioni controverse unicamente nell'ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.

Art. 13 - La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie, le quali però non esonerano dall'impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui agli articoli 12 e 14;
- per mancato rinnovo dell'adesione entro i termini e secondo le norme in materia;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione con parere motivato da emettersi entro 60 (sessanta) giorni dalla denuncia scritta, in ordine alle cause che ledano il decoro ed il prestigio dell'Associazione, per aver fatto le veci dell'Associazione non avendone i requisiti, provocando un danno all'immagine dell'Associazione stessa o per il compimento di atti in contrasto con gli scopi sociali. L'indegnità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica, presa visione della relazione svolta dal Collegio dei Probiviri che su incarico del Presidente dell'Associazione ha il compito di provvedere alle indagini in merito ai fatti contestati. Qualsiasi Socio può, con documento scritto, notificare al Presidente, eventuali mancanze o

comportamenti scorretti di altri Soci.

Art. 14 - La quota associativa annuale di cui all'articolo 12, è fissata dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo. In mancanza di comunicazione da parte del Consiglio, si intende confermata la quota dell'anno precedente. Essa è annuale, non frazionabile né può essere richiesta la restituzione in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. I Soci non in regola con il versamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche Sociali. Se il Socio moroso non regolarizza la sua posizione entro il mese successivo alla scadenza, salvo proroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione, il Socio è automaticamente escluso dall'Associazione, con la possibilità di rientrare facendo fronte alla quota sociale. Sono esclusi dal pagamento della quota associativa i Soci onorari nonché altre persone a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Il Socio moroso è richiamato su proposta del Presidente, dal Collegio dei Revisori dei conti al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal provvedimento stesso. L'inadempienza compiuta comporta la sospensione del Socio dai diritti Sociali e darà titolo al Presidente di ricorrere alle vie legali per conseguire il dovuto, maggiorato degli interessi legali.

Art. 16 - I Soci decaduti ai sensi dell'articolo 13 possono chiedere la riammissione quando siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza. Sulla riammissione delibera il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio dei Probiviri e con voto favorevole dei 2/3 (due terzi), dei consiglieri.

Art. 17 - Il Socio che cessa a far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 18 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

L'ASSEMBLEA.

Art. 19 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 20 - L'Assemblea è convocata dal Presidente e può essere "ordinaria" o "straordinaria". Quella ordinaria è convocata una volta l'anno. Quella straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 3/10 (tre decimi) di tutti i Soci ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Le convocazioni sono fatte mediante invito personale diramato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata mediante affissione all'albo sociale ovvero pubblicazione sul sito internet istituzionale, di apposito avviso. L'invito e l'avviso devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo, che potrà essere diverso dalla sede legale, in cui si terrà l'Assemblea.

L'Assemblea potrà anche essere tenuta in modo virtuale utilizzando un software dedicato e il sito internet istituzionale, a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

- l'Assemblea virtuale dovrà essere realizzata in una sezione riservata ai soli Soci, ai quali essi potranno accedere con un nome utente univoco assegnato dal Consiglio in sede di iscrizione e una password riservata, in modo che sia possibile identificarli e controllare il numero legale;
- salvo quanto specificato al punto precedente, l'Assemblea virtuale dovrà permettere la votazione univoca e anonima;
- salvo quanto specificato ai punti precedenti, dovrà essere possibile identificare i Soci che abbiano votato e quelli che si siano astenuti. Inoltre il sistema di votazione dovrà permettere di rendere nulla la scheda stessa mantenendo però la registrazione di presenza al voto (scheda bianca);
- l'Assemblea virtuale si dovrà svolgere in un tempo delimitato, stabilito a priori, non minore di 24 ore consecutive;
- il verbale dovrà essere trasferito in forma cartacea come da articolo 23.

Art. 21 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o in delega da conferirsi per scritto e firmata ad un altro Socio. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega; per l'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in proprio o per delega. Ciascun Socio può essere portatore di massimo tre deleghe. Le deleghe non sono ammesse in caso di Assemblea virtuale, effettuata come da articolo 20.

Art. 22 - L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 56.

Art. 23 - Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario che, con il Presidente, lo sottoscrive e trascrive nel libro verbali delle assemblee. Il libro relativo è tenuto a cura del Presidente nella sede legale e copia di ciascun verbale è affissa per quindici giorni successivi alla sua redazione all'albo oppure pubblicata sul sito internet. Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il libro verbali e chiedere copia di delibere mediante istanza scritta da indirizzare al Presidente, specificando le motivazioni di suddetta richiesta. In casi particolari il Presidente, riunito il Consiglio Direttivo e valutate le motivazioni, può decidere se sia il caso di procedere alla consegna della copia dei verbali.

Art. 24 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i membri del Consiglio dei Probiviri;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere la richiesta di modifica dello Statuto di cui all'articolo 55.

Le nomine alle cariche Sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che, previo consenso della maggioranza dei presenti avvenga per alzata di mano, con prova e controprova. Verificandosi parità di voti si intendono eletti i più an-

ziani di Associazione e di età in caso di pari anzianità di Associazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 25 - Il massimo organo dirigente dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici e può cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti, revocati e deceduti. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, nella prima seduta convocata dal consigliere anziano eletto, il Presidente, il vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere a maggioranza dei voti.

Art. 26 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora nel corso di tale periodo vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli mediante surrogazione secondo la graduatoria dei voti conseguita, ovvero a parità di voti i più anziani di Associazione e poi di età. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà ratificarli. Gli Amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione ed in oltre ha il compito di:

-curare il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

-deliberare l'adesione e nominare e/o designare rappresentanti

dell'Associazione in tutti gli enti ed organizzazione in cui tale rappresentanza è prevista;

-accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti Soci;

-deliberare sui reclami dei Soci;

-approvare le norme di convocazione e svolgimento delle assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;

-elaborare i bilanci preventivi e consuntivi;

-deliberare in caso di ricorso sulle esclusioni e sulle riammissioni dei Soci;

-determinare le quote Sociali e i contributi straordinari;

-designare i responsabili dei vari settori operativi secondo le attitudini dei singoli Soci e della loro disponibilità;

-ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri, ovvero su richiesta del Consiglio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei consiglieri; le delibere da annotarsi su apposito registro, sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se un consigliere risultasse assente ingiustificato a più di tre riunioni sarà considerato dimissionario.

La convocazione può essere fatta mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione ver-

bale nei casi di urgenza e/o mediante mail, con ricevuta di conferma dell'avvenuta lettura. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece a scrutinio segreto quando riguardano persone o se ciò è richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

IL PRESIDENTE.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione elegge, scegliendo fra i propri membri, il Presidente.

Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'unità dell'Associazione. Non può avere altre cariche all'interno degli Organi dell'Associazione.

Egli assicura il regolare funzionamento degli organi dirigenti, ne convoca e ne presiede le riunioni sottoscrivendone i relativi verbali, emana disposizioni e regolamenti per l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, su delega dello stesso Consiglio può accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti Soci. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 36 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 20 e 29.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente ne assume le funzioni. Il Presidente è a capo del personale dipen-

dente e dei collaboratori.

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE.

Art. 32 – Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione organizzativa e amministrativa delle delibere adottate dell'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- curare la tenuta dei libri Sociali previsti per legge o per il regolamento;
- provvedere, insieme al Presidente, al disbrigo della corrispondenza;
- curare l'affissione all'albo sociale delle delibere nonché dei comunicati.

Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro l'ultimo mese dell'anno dell'Associazione e del bilancio consuntivo, che sottopone entro metà anno;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Art. 33 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bo-

no et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione di un Socio fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti i Soci oppure pubblicata a vario mezzo.

IL COMITATO SCIENTIFICO.

Art. 35 - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i Soci più illustri ovvero con maggiori competenze nel campo scientifico. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti:

-suggerire all'Associazione un elenco di attività, in conformità a quanto riferito dall'articolo 5 del presente Statuto.

-verificare l'approccio culturale e scientifico di tutte le iniziative portate avanti dall'Associazione;

-controllare tutte le pubblicazioni, a prescindere dal supporto utilizzato, che saranno promosse dall'Associazione.

Esso giudica senza formalità di procedura e riferirà per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Tali notificazioni saranno consultabili dai Soci e dovranno essere tenute in grande considerazione dal Consiglio che si riserva di prendere provvedimenti.

Art. 36 – Tutte le cariche Sociali sono gratuite, eccezione fatta per il rimborso spese sostenute, hanno una durata di cinque anni e i membri possono essere rieletti. Le sostituzioni effettuate nel corso della durata delle cariche decadono allo scadere della durata stessa.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 37 – L'Associazione trae risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi dei privati cittadini;
- contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo d entrata.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o c/c postale stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente e dal Tesoriere.

Art. 38 – I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili.

I beni mobili ed immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede legale dell'Associazione, sono elencati nell'inventario depositato presso la sede legale e consultabile dai Soci. Questi possono essere conse-

gnati ad un Socio per fini compatibili con l'articolo 5, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e segnalazione nell'inventario.

Art. 39 - I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 14. Contributi straordinari possono essere elargiti dai Soci o da persone fisiche o giuridiche e sono acquisite al patrimonio dell'Associazione previa accettazione del Consiglio di Amministrazione, che può anche rinunciare ad esse. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, Soci onorari e benemeriti.

Art. 40 - Le elargizioni liberali di denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate dal Consiglio che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere del Consiglio e compie i relativi atti giuridici.

Art. 41 - I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio. Il Consiglio delibera l'utilizzazione dei rimborsi in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione. I Soci che abbiano sostenuto delle spese per servizi recati all'Associazione possono chiedere il rimborso presentando domanda con relativa documentazione al Consiglio di Amministrazione il quale, vagliata domanda e documentazione, autorizza al rimborso del Socio. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 42 - I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere

comunque in armonia con le finalità statuarie. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Art. 43 - Il bilancio dell'Associazione è annuale. Gli esercizi Sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 44 - Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono elaborati dal Tesoriere, revisionati dai Revisori e approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singole voci o capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo contiene le singole voci o capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.

Art. 45 - Il bilancio preventivo è presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre, trasmesso ai Soci per visione entro il 31 dicembre e approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei Soci entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, ovvero pubblicato sul sito internet istituzionale, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta. Può essere consultato da ogni Socio.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere entro il 31 marzo, controllato dai Revisori entro il 30 aprile, approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicato entro il 15 maggio e infine approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioran-

za assoluta entro il 31 maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, ovvero pubblicato sul sito internet istituzionale, almeno 15 (quindici) giorni. Può essere consultato da ogni Socio.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

Art. 46 - Le convenzioni tra l'Associazione e gli altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 47 - Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 48 - Su proposta del Presidente l'Assemblea può deliberare sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 49 - L'Associazione può assumere dei dipendenti nei limiti fissati dalla Legge. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente all'atto dell'assunzione. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 50 - L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori da scegliersi anche fra collaboratori autonomi. I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo e non, sono disciplinati dalla legge vigente all'atto della collaborazione.

TITOLO IX - LA RESPONSABILITÀ

Art. 51 - I Soci dell'Associazione che dovessero svolgere mansioni attive per conto dell'Associazione, a loro richiesta, sono assicurati contro malattie, infortunio e per la responsabilità civile presso terzi.

Art. 52 - L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei

danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 53 – L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 54 – L'Associazione coopera e collabora con altri soggetti privati e non per lo svolgimento delle finalità Sociali, civili, culturali o di solidarietà

TITOLO X - MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 3/10 (tre decimi) dei Soci. Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 56 – I Soci si impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, il presente Statuto, i regolamenti, disposizioni e delibere che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto e degli specifici settori di competenza, adotterà.

Art. 57 – In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione deliberata dall'Assemblea con il voto della maggioranza, saranno nominati uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i Soci. Il patrimonio sociale, dedotte le passività sarà devoluto ad altra organizzazione operante nel medesimo settore, allo Stato Italiano o ad organizzazione di beneficenza.

Art. 58 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Addi, 16 novembre 2003

Il Presidente

Il Segretario